

# IL PROCESSO PENALE

di *Pierpaolo Dell'Anno*

## SOMMARIO

1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio. 2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatoria. 3. Il giusto processo. 4. Processo penale e CEDU. 5. Processo penale e diritto UE. 6. La successione delle norme processuali nel tempo.

### 1. Sistema inquisitorio e sistema accusatorio

Il diritto processuale penale è il complesso di norme che disciplina le attività dirette ad attuare il diritto penale nel caso concreto.

Non a caso, il diritto penale sostanziale si distingue dagli altri rami dell'ordinamento per la sua necessaria giustiziabilità.

Si parla, a tal proposito, di **strumentalità** del processo penale rispetto al diritto penale sostanziale: il mezzo processuale è strumento necessario ed indefettibile per l'applicazione della legge penale.

Il diritto penale individua i tipi di fatto che costituiscono il reato e le sanzioni da applicare all'autore dello stesso; il diritto processuale penale regola le modalità attraverso le quali accertare la **tipicità** e gli elementi costitutivi della responsabilità penale per il fatto commesso, identificarne l'autore, individuare le sanzioni ed applicarle.

Al legislatore è affidata la scelta del sistema processuale, cioè la scelta dei soggetti tenuti ad accertare la responsabilità penale, degli strumenti attraverso i quali compiere tale accertamento, delle attività e dei comportamenti da tenere.

#### Le classificazioni

Nelle numerose classificazioni che gli studiosi operano dei sistemi processuali penali, quella che è stata più utilizzata nel tempo è quella che distingue i sistemi in inquisitori o accusatori.

Non può dirsi, però, che le distinzioni siano così nette: l'elaborazione teorica, infatti, si è nel tempo contaminata tanto da far ritenere che – anche grazie all'opera del diritto europeo e comunitario – l'antinomia tra accusatorio e inquisitorio sia destinata a dissolversi.

Nonostante ciò, è possibile individuare caratteristiche generalissime che sono utili a comprendere la matrice storico-politica di un sistema processuale rispetto ad un altro.

***Sistema inquisitorio***

Si caratterizza perché l'indagine è iniziata *ex officio* ed è condotta in segreto dal giudice senza che l'accusato ne sia messo a conoscenza e senza che la sua difesa possa intervenire, se non in limitate e occasionali ipotesi.

La segretezza è rafforzata dalla scrittura in quanto gli atti processuali restano segreti sia per coloro che sono estranei al processo sia per lo stesso accusato: anzi, influiscono sulla decisione pregiudicandone l'esito. Il giudice, in questo schema, è contemporaneamente accusatore e organo chiamato a decidere in merito all'accusa ed è vincolato alla ricerca della verità (art. 299 c.p.p. 1930); la valutazione delle prove avviene sulla base di precetti legali. È consentito l'utilizzo della carcerazione preventiva in quanto l'incolpato è considerato colpevole sin dal momento dell'inizio del procedimento a suo carico.

***Sistema accusatorio***

Questo sistema si connota, invece, per la distinzione netta delle funzioni di accusatore (demandata, di regola, al pubblico ministero) e di giudice, soggetto terzo perché distante dalla prova, imparziale perché distante dalle parti.

La scrittura è superata dal principio di oralità nel senso che le prove si formano nel contraddittorio tra le parti davanti al giudice chiamato a pronunciarsi sul merito dell'accusa. È previsto, lungo tutto l'arco di svolgimento del procedimento, ovvero già dalla fase investigativa, l'intervento della difesa anche al fine di consentire all'organo dell'accusa di arricchire, in senso favorevole all'accusato, l'impianto investigativo per evitare inutili prosecuzioni del procedimento (art. 358 c.p.p.).

Le udienze sono, di regola, pubbliche così da consentire ai cittadini il controllo sull'amministrazione della giustizia.

Vige la regola della presunzione d'innocenza così che la limitazione della libertà personale, prima dell'accertamento della responsabilità, è considerata *extrema ratio* ed è considerata legittima sulla base di presupposti e condizioni specificamente indicati dalla legge e per termini predeterminati.

## **2. Struttura del processo penale prevalentemente accusatorio**

Il nostro Legislatore, nel 1988, pur ispirandosi ai principi del sistema accusatorio, ha optato per una sua versione parzialmente

### La finalità investigativa

temperata da alcuni istituti eccentrici rispetto all'idea astratta del modello, dunque per un modello misto.

Ed invero, si è prevista una distinzione tra procedimento e processo: il primo corrisponde alla fase delle indagini preliminari, condotte dal pubblico ministero e finalizzate – unicamente – a raccogliere elementi utili al fine delle «determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale» (art. 326 c.p.p.).

Il secondo, invece, consiste nella fase del giudizio, ovvero del dibattimento, unica fase deputata alla formazione della prova nel rispetto del principio del contraddittorio.

Vi è dunque una cesura netta tra le due fasi, nel senso che, salvo ipotesi eccezionali, l'attività svolta dal pubblico ministero in fase di indagine non può avere alcuna valenza probatoria in dibattimento.

Quanto, poi, al soggetto coinvolto nel processo è solo dopo l'esercizio dell'azione penale che l'indagato assume la qualifica di imputato. Vale la pena, però, osservare che l'art. 61 c.p.p. estende all'indagato i diritti e le facoltà spettanti all'imputato.

### Il principio dispositivo

Novità di assoluto rilievo del modello processuale introdotto nel nostro ordinamento con il modello del 1988 è costituita dal principio dispositivo ovvero dal principio secondo cui la prova è nella disponibilità delle parti (art. 190, comma 1, c.p.p.); tuttavia la legge stabilisce i casi in cui il giudice può disporre d'ufficio l'assunzione di alcune prove o sollecitare alle parti determinate attività (art. 190, comma 2, c.p.p.).

## 3. Il giusto processo

### La riscrittura dell'art. 111 Cost. e i principi cristallizzati nella Costituzione

Nel 1999, con la legge costituzionale del 23 novembre n. 2, si è provveduto ad introdurre nella nostra Carta costituzionale il principio del contraddittorio tra le parti – messo in discussione da alcuni interventi della Corte costituzionale prima e del Legislatore, poi – riscrivendo il testo dell'art. 111 della Costituzione.

Nel nostro ordinamento la rilevanza costituzionale di tali principi era già stata affermata dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale, che avevano ricostruito i contorni essenziali del “giusto processo”, cui attribuire il rango di principio costituzionale in quanto tale in grado di incidere sulla legittimità della struttura di ogni tipo di processo giurisdizionale: dalla Costituzione, si sosteneva, era ricavabile tutta una serie di garanzie processuali, facenti perno sull'art. 24 Cost., caratteristiche del *due process of law*, “il giusto e leale processo”.

La definizione più esaustiva della nozione di “giusto processo”

da parte del Giudice delle leggi risale così al 1996, allorquando esso viene definito come concetto «in cui si compendiano i principi che la Costituzione detta in ordine tanto ai caratteri della giurisdizione, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, quanto ai diritti di azione e difesa in giudizio» (cfr. Corte cost., n. 131 del 1996).

Cionondimeno, si è avvertita l'esigenza di fissare in Costituzione le garanzie del "giusto processo" onde preservarle da futuri tentativi di revisione legislativa o giurisprudenziale.

Nell'art. 111 Cost. vengono così inseriti due nuovi commi, che sanciscono i principi fondamentali che devono informare ogni tipo di processo sia esso penale, civile, amministrativo o tributario quali suoi caratteri indefettibili. Siffatti principi sono sintetizzati nell'espressione "giusto processo", formula, questa, che si riferisce ad un concetto ideale di Giustizia, preesistente rispetto alla legge e ricollegabile a quei diritti inviolabili dell'uomo coinvolto in un processo che lo Stato si impegna a riconoscere e tutelare in base all'art. 2 Cost. e il cui contenuto è ricavabile dalle convenzioni internazionali cui lo Stato ha aderito, in particolare la CEDU e il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966.

Il primo comma dell'art. 111 Cost. statuisce che «la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge», stabilendo una riserva di legge in materia giurisdizionale, ambito la cui regolamentazione viene sottratta all'intervento di organi giurisdizionali od amministrativi.

La riserva, oltre che assoluta, è rinforzata, in quanto l'attività del legislatore ordinario è vincolata, quanto al suo contenuto, al rispetto di quei caratteri minimi del "giusto processo" cristallizzati in Costituzione.

Il comma 2 dell'art. 111 Cost. è una summa dei principi valevoli per ogni tipo di processo: esso recita che «ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti a un Giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata».

Con tale disposizione si fissano, pertanto, i principi del contraddittorio, dell'imparzialità del Giudice, della parità delle armi e della ragionevole durata del processo.

Completano l'organizzazione strutturale di ogni processo i principi già contemplati all'art. 111 Cost. e oggi figuranti ai commi 6 e 7, ovvero l'obbligo di motivazione di ogni provvedimento giurisdizionale e la ricorribilità per Cassazione delle sentenze e dei provvedimenti sulla libertà personale per violazione di legge.

I commi 3, 4 e 5 dell'art. 111 Cost. enunciano invece principi riguardanti esclusivamente il processo penale.

Il comma 3 ricalca l'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU e contiene

il catalogo dei diritti spettanti «nel processo penale» alla «persona accusata di un reato».

Occorre operare due precisazioni terminologiche: per «persona accusata di un reato» s'intende sia l'imputato, sia l'indagato; il termine «processo» è onnicomprensivo e riferibile anche alle indagini preliminari, fase, questa, che non rientrerebbe *stricto sensu* nel processo, ma nel più ampio procedimento penale: il termine va allora declinato diversamente a seconda del diritto che viene riconosciuto di volta in volta.

Ai sensi del comma 3, «la persona accusata di un reato» deve essere, «nel più breve tempo possibile», «informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico». Evidentemente, il riconoscimento di tale diritto e, soprattutto, il momento del relativo esercizio dipendono dal temperamento di due interessi tra loro antagonisti: da un lato, l'interesse dell'indagato a conoscere il prima possibile l'esistenza di procedimenti penali a proprio carico in modo tale da poter preparare la propria difesa, dall'altro, l'esigenza del Pubblico Ministero di mantenere segrete le indagini, sì da poter assumere quegli atti che, per essere efficaci, debbono essere necessariamente compiuti «a sorpresa». Il bilanciamento tra il diritto di difesa e il principio di segretezza delle indagini si realizza così informando l'indagato «nel più breve tempo possibile» ovvero sia non appena ciò sia possibile senza compromettere l'efficienza delle indagini.

Doveroso è poi osservare che la persona sottoposta ad indagini deve essere notiziata «riservatamente», essendo obbligatoria l'adozione delle cautele atte ad evitare indebite divulgazioni di notizie al di fuori della cerchia dei diretti interessati con conseguente celebrazione di processi mediatici.

All'accusato è riconosciuto, inoltre, il diritto di disporre «del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa»: la legge deve approntare strumenti che consentano tanto all'imputato, quanto all'indagato, di predisporre la propria difesa in maniera adeguata.

Sono rivolti a tal fine istituti quali le indagini difensive, il patrocinio per i non abbienti e i termini a difesa concedibili all'imputato che ne faccia richiesta.

Sempre il legislatore deve garantire alla persona accusata di un reato «la facoltà, davanti al Giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico».

Trattasi del riconoscimento costituzionale di quel *right to confrontation* prima sancito dalla CEDU e poi affermato dal Giudice delle leggi (Corte cost., n. 361 del 1998 e n. 440 del 2000). Invero, la formula impiegata nella nostra Carta costituzionale diverge da

quella adottata dalla Convenzione europea sotto due profili: onde aumentare le garanzie a favore dell'imputato, si puntualizza che il diritto a confrontarsi con l'accusatore deve trovare attuazione «**davanti al Giudice**»; inoltre, a rendere dichiarazioni a carico non sono solo testimoni, ma, più in generale, «persone», termine, questo, idoneo a ricomprendere anche l'imputato di reato connesso o collegato. Di rilievo anche l'utilizzo dell'espressione «far interrogare», senza specificazione del soggetto processuale deputato ad esaminare l'accusatore: sono così ricondotte al diritto in parola anche le ipotesi in cui l'esame è condotto dal Giudice sulla base delle domande formulate dalle parti.

Ai sensi dell'art. 111, comma 3, Cost., l'imputato ha altresì il diritto «di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore».

Si riconosce così a livello costituzionale il diritto alla prova in capo all'imputato, diritto, tuttavia, che non è assoluto, essendo esercitabile nei limiti in cui esso è riconosciuto alla Pubblica Accusa. Ciò vale tanto per l'assunzione della prova testimoniale, quanto per l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a discarico: difatti, i principi di ragionevolezza e di parità delle armi inducono a ritenere che **ogni** richiesta di prova avanzata dall'imputato debba essere sottoposta al vaglio di ammissibilità del Giudice.

Da ultimo, il comma 3 attribuisce all'accusato (indagato o imputato) la facoltà di farsi assistere da un interprete «se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo»; a differenza di quanto previsto nella CEDU, non è sancito il diritto di ottenere gratuitamente siffatta assistenza.

L'art. 111 Cost., ai commi 3 e 4, eleva a valore costituzionale il principio del contraddittorio “in senso forte”, riferito, cioè, al momento di formazione delle prove, con conseguente superamento del controverso principio di non dispersione della prova.

Al riguardo, il comma 4 afferma che «il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova»; è accolta in tale sede la nozione di contraddittorio in senso oggettivo: trattasi del contraddittorio “per la prova”, che interviene cioè nella formazione della prova e che si impone quale unico metodo di conoscenza e, dunque, quale solo mezzo di ricostruzione e accertamento dei fatti invocabile per addivenire ad una decisione giusta. Ora, lo strumento privilegiato per la formazione della prova nel contraddittorio delle parti è quello della *cross-examination*, che, tramite la dialettica delle parti, è garanzia di attendibilità delle risultanze istruttorie. Secondo il Giudice delle leggi, «dal formale riconoscimento del contraddittorio come metodo di conoscenza dei

fatti oggetto del giudizio deriva quale corollario il divieto di attribuire valore di prova alle dichiarazioni raccolte unilateralmente dagli organi investigativi (ed evidentemente anche dal difensore)» (cfr. Corte cost., n. 32 del 2002). Difatti, è da ritenere che «l'art. 111 Cost. abbia espressamente attribuito risalto costituzionale al principio del contraddittorio, anche nella prospettiva dell'impermeabilità del processo, quanto alla formazione della prova, rispetto al materiale raccolto in assenza della dialettica tra le parti» (cfr. Corte cost., n. 36 del 2002). Invero, il contraddittorio, nella sua accezione oggettiva, non trova ingresso nel nostro ordinamento quale principio assoluto ed insensibile a qualsiasi limite: è lo stesso testo costituzionale, all'art. 111, comma 5, a consentire delle eccezioni al principio *de quo*, affidando alla legge ordinaria il compito di stabilire «i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita». Ebbene, tali deroghe si sono rese necessarie per salvare l'esistente assetto del processo penale dalla scure dell'illegittimità costituzionale.

Di tutti questi aspetti certo assume rilevanza l'elevazione a rango costituzionale del principio del contraddittorio nella formazione della prova; si rendono, per questa strada, illegittime quelle disposizioni che permettano, senza che vi sia il consenso dell'imputato, di affermarne la responsabilità sulla base di dichiarazioni rese da soggetti che abbiano reso impossibile l'attuazione del contraddittorio per la formazione della prova.

Da ciò è derivato che il contraddittorio sia diventata una connotazione della giurisdizione, il suo statuto epistemologico (Giostra).

### *I principi generali: contraddittorio, oralità-immediatezza, concentrazione*

I principi generali del processo sono desunti, per astrazione, da un insieme di norme del codice e, come tali, cambiano di significato alla luce dei valori di fondo storicamente determinati (Nobili).

Il nostro codice di procedura penale si caratterizza per quattro fondamentali principi:

#### *Contraddittorio*

Come già detto, il Legislatore del 1988 ha delineato il processo penale come incentrato sul dibattimento la cui caratteristica fondamentale è rappresentata dalla formazione in contraddittorio tra le parti della prova.

Dunque, il contraddittorio si realizza in due forme: da un lato,

consente a ciascuna parte, di confrontarsi con l'altra e di esporre le proprie ragioni (c.d. contraddittorio soggettivo); dall'altro, regola la modalità di formazione della prova, nel senso che, al momento dell'acquisizione della prova davanti al giudice, vi è la simultanea e contrapposta partecipazione delle parti ed è, dunque, servente alla giurisdizione ai fini della decisione che questa è chiamata ad assumere (c.d. contraddittorio oggettivo).

Il contraddittorio in senso "oggettivo" è sancito all'inizio del comma 4. Si tratta del contraddittorio «nella formazione della prova». È un'espressione lapidaria ma completa nella sua semplicità, che consacra il contraddittorio, questa volta inteso in senso forte, come metodo di conoscenza; la dottrina lo definisce con la locuzione "per la prova", poiché il contraddittorio opera nel momento in cui la prova si forma. Una prova che sia attendibile non si ottiene in segreto con pressioni unilaterali, bensì in modo dialettico; lo strumento al quale si fa implicito riferimento è l'esame incrociato.

Altri commi, viceversa, accolgono un concetto differente di contraddittorio, nella sua accezione "soggettiva". Due sono i suoi significati: il primo è il diritto dell'imputato di confrontarsi con l'accusatore, ovverosia di «interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico» (comma 3). Il secondo significato è quello enunciato nell'art. 111, comma 4, secondo periodo, a mente del quale «la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore». In quest'ultimo caso, il diritto a confrontarsi trova la sua sanzione attraverso l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da chi ha eluso il contraddittorio.

### *Oralità-Immediatezza*

Già nei criteri direttivi della legge delega del 1987 (art. 2 n. 2) si è imposta l'adozione del metodo orale tra i vertici dei principi ispiratori del processo penale, al fine di superare nella massima estensione l'influenza della documentazione scritta (e, dunque, preconstituita fuori dal dibattimento) sulla decisione del giudice.

Dunque, l'oralità rappresenta il miglior metodo per giungere alla conoscenza necessaria per il giudice ai fini di decidere sulla responsabilità dell'imputato e, dunque, sulla fondatezza dell'imputazione. Strettamente connesso all'oralità deve leggersi il principio di immediatezza secondo il quale il giudice chiamato a decidere deve essere la stessa persona-fisica innanzi alla quale la prova si è formata; questo in quanto solo il contatto diretto del giudice con la prova può consentire allo stesso di cogliere tutti gli aspetti della



### I recenti arresti della giurisprudenza

testimonianza del teste (incertezze, paure, modalità di recupero del ricordo) e vagliarne concretamente il grado di attendibilità.

Di fatti, la scelta del Legislatore è stata quella di individuare la sanzione della nullità assoluta della sentenza alla cui deliberazione non abbiano concorso i giudici che hanno partecipato al dibattimento.

Sul punto, sono intervenute di recente la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 132 del 2019) e le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41736 del 2019), riscrivendo – non senza polemiche – la disciplina in tema di immutabilità del giudice.

La Corte costituzionale sembra essere incorsa in un “gigantesco” (Ferrua) *obiter dictum* quando, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità degli artt. 511, 525 comma 2 e 526, comma 1, c.p.p. – nella parte in cui garantiscono il diritto alla riassunzione della prova testimoniale quando intervenga nel dibattimento un mutamento della persona fisica del giudice – ha dichiarato inammissibile la questione con una sentenza che ha suscitato notevoli perplessità essendosi impegnata in una lunga digressione sul merito delle disposizioni sospette di illegittimità costituzionale, affermando di non potersi esimere «dal sottolineare le incongruità dell’attuale disciplina, così come interpretata dal diritto vivente».

Qualche tempo dopo, sono intervenute le Sezioni Unite stabilendo che: «seppur è vero che il principio d’immutabilità del giudice, previsto dall’art. 525, comma 2, prima parte, c.p.p., impone che il giudice che provvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davanti al quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l’ammissione della prova, in caso di suo mutamento, i provvedimenti sull’ammissione della prova emessi dal giudice diversamente composto devono intendersi confermati, se non espressamente modificati o revocati»; che l’avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti il diritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 c.p.p., sia prove nuove sia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, indicando specificamente le ragioni che impongano tale rinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e 495 c.p.p., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazione stessa»; che il consenso delle parti alla lettura *ex art.* 511, comma 2, c.p.p. degli atti assunti dal collegio diversamente composto, a seguito della rinnovazione del dibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non più possibile.

In conclusione, si può schematicamente ridisegnare secondo le pronunce indicate la disciplina stabilendo nel modo che segue: in

caso di mutamento del giudice o di diversa composizione del collegio le parti potranno sollevare dinanzi al nuovo giudice le questioni preliminari già tempestivamente sollevate al precedente giudice e che, però, non v'è la necessità di rinnovare formalmente il dibattimento inteso quale sequela “dichiarazione di apertura, richieste di prova, ordinanza di ammissione, assunzione delle prove”, in quanto i provvedimenti già resi dal precedente giudice conservano efficacia qualora non revocati o modificati; ai fini del riascolto di un teste, la parte che ha interesse a risentirlo può chiederlo, sempre che lo abbia indicato nella sua precedente lista testimoniale o voglia indicarlo con una lista per il cui deposito chiede un breve termine, e sempre che abbia indicato le motivazioni che rendono opportuna la nuova escussione per evitare che si tratti di una sovrabbondante ripetizione di un'attività già svolta. Pertanto, se le parti non chiedono alcuna ripetizione della assunzione della prova già assunta in precedenza, o se questa è stata ritenuta superflua, o è divenuta impossibile, le dichiarazioni già presenti al fascicolo sono utilizzabili previa lettura *ex art.* 511 c.p.p.

Sono stata molte le critiche alla sentenza che, seppur nell'apprezzabile sforzo di razionalizzare il sistema, per certi aspetti, disfunzionale, ha di fatto svilito il principio in quanto l'immediatezza, nella sua connotazione partecipativa, svolge il ruolo di principio epistemologico fondamentale per la decisione. La pronuncia svilisce il collegamento tra immediatezza/partecipazione e valori costituzionali del giusto processo, laddove il contraddittorio per la formazione della prova viene trasformato in contraddittorio sulla prova.

### La riforma Cartabia

Il recente d.lgs. n. 150 del 2022 ha attuato un bilanciamento tra la tutela del principio di immediatezza, che spingerebbe a ritenere sempre necessaria una completa rinnovazione di tutte le prove dichiarative già raccolte di fronte al collegio giudicante nella precedente composizione, e la tutela delle esigenze di economia processuale, che imporrebbero la conservazione dell'attività già svolta.

Così, per un verso, il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 510 stabilisce che l'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici, delle parti private e delle persone indicate nell'art. 210, nonché gli atti di ricognizione e confronto sono documentati anche con mezzi di riproduzione audiovisiva salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti. Per un altro verso, l'art. 495, comma 4-*ter* – con la prima norma di diritto positivo che interviene a disciplinare tale eventualità – stabilisce che, se il giudice muta nel corso del dibattimento, la parte che vi ha interesse ha **diritto** di ottenere l'esame delle persone che hanno